

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 23 novembre 2010, inoltrata dal ricorrente all'autorità investita del potere di nomina della Commissione (AIPN);
- annullare la nota datata 24 gennaio 2011, recante in alto a destra la locuzione «Ref Ares(2011)74616 — 24.01.2011», promanante dalla Commissione;
- *quatenus oportet*, annullare la decisione, comunque formatasi, di rigetto del reclamo formato dal ricorrente avverso la nota datata 24 gennaio 2011;
- *quatenus oportet*, annullare la nota datata 23 settembre 2011, recante in alto a destra la locuzione «Ref Ares(2011)1010393 — 23.09.2011»;
- *quatenus oportet*, accertare il fatto che la procedura instaurata a seguito della sua domanda di riconoscimento del suo diritto, ex art 72 dello Statuto, al rimborso nella misura del 100 % delle spese mediche da lui sopportate, si è protratta per più di cinque anni;
- nella misura del necessario, dichiarare che la durata della procedura *a qua* ha ecceduto quella ragionevole;
- per l'effetto, condannare la Commissione a risarcire il danno ingiustamente già subito dal ricorrente in relazione all'irragionevole durata della procedura *a qua*, elargendogli la somma di 10 000,00 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
- condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 23 novembre 2010 pervenne alla CE e fino all'effettivo pagamento della somma di 10 000,00 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — ZZ e ZZ/Commissione**(Causa F-18/12)**

(2012/C 138/78)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni di trasferimento dei diritti pensionistici maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione basate sulla proposta del PMO contenente un nuovo calcolo.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare le decisioni con le quali sono annullate e sostituite le proposte di trasferimento dei diritti pensionistici dei ricorrenti nell'ambito della loro domanda di sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto, le quali contengono una nuova proposta calcolata in base alle DGE adottate il 3 marzo 2011;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2012 — ZZ/Commissione**(Causa F-19/12)**

(2012/C 138/79)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della nota della Commissione relativa alla situazione amministrativa del ricorrente e la domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare l'inesistenza *ex lege*, ovvero in subordine l'annullamento, della nota priva di data, recante in alto a destra della prima delle due sue due pagine i grafemi «Ref. Ares (2011)217354 — 28.02.2011» (sic), conosciuta per la prima volta dal ricorrente sia nei suoi estremi che nel suo contenuto in data non anteriore al 6 aprile 2011;
- *quatenus oportet*, annullare la decisione, comunque formatasi, di ripulsa del reclamo datato 15 maggio 2011, inoltrato dall'attore alla Commissione avverso la nota datata 28 febbraio 2011;
- annullare la nota datata 14 settembre 2011, ricevuta dal ricorrente in data non antecedente al 20 ottobre 2011;

— condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante al ricorrente dalla nota datata 28 febbraio 2011 nonché dalla nota datata 14 settembre 2011, nella misura di 10 000 euro ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

— condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 — ZZ/EIGE

(Causa F-20/12)

(2012/C 138/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck e S. Woog)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della convenuta di trasferire il ricorrente dal posto di capo delle operazioni al posto di capo di un servizio che non presuppone competenze manageriali.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione dell'8 settembre 2011 della Direttrice dell'EIGE di assegnare il ricorrente su un posto non manageriale;

— come conseguenza di tale annullamento, disporre la riassegnazione immediata del ricorrente al suo posto precedente e il versamento dell'indennità per funzioni manageriali con effetto retroattivo al 1° giugno 2010;

— condannare l'EIGE alle spese.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — ZZ/Commissione e CEPOL

(Causa F-22/12)

(2012/C 138/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L.Levi e M.Vandenbussche)

Convenuti: Commissione europea e Accademia europea di polizia

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni recanti rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica per i tre figli di sua moglie, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione implicita del 25 marzo 2011 e la decisione esplicita adottata dal PMO l'11 luglio 2011, confermata dalla decisione del 9 novembre 2011 di rigetto del reclamo, in quanto le citate decisioni hanno respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica per i tre figli di sua moglie, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine;

— dichiarare, di conseguenza, che il ricorrente ha diritto all'assegno e alle indennità citate;

— condannare le convenute al risarcimento del danno materiale del ricorrente, consistente nel pagamento retroattivo dell'assegno e dell'indennità citate a decorrere dal 1° aprile 2009, stimato provvisoriamente a EUR 33 673,31, unitamente agli interessi di mora al tasso di riferimento della BCE, maggiorato di due punti;

— condannare le convenute al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, stimato pari a EUR 20 000;

— condannare le convenute alla totalità delle spese del procedimento.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2012 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-23/12)

(2012/C 138/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/204/10 di non ammettere i ricorrenti alla fase successiva del concorso.